

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 169/CGF
(2009/2010)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 febbraio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

I Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. GIANNINI GIUSEPPE SEGUITO GARA GALLIPOLI/GROSSETO DELL'8.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 199 del 9.2.2010)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Gallipoli Calcio S.r.l. di Gallipoli (Lecce) e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al sig. Giannini Giuseppe a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE JIMENEZ LUIS ANTONIO SEGUITO GARA PARMA-LAZIO DEL 14.02.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 205 del 16.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Parma F.C. S.p.A. di Parma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Il Collegio composto dai Signori

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Vincenzo Fortunato, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

3) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAMBIASSO ESTEBAN MATIAS SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SAMPDORIA DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MUNTARI SULLEY ALI SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SAMPDORIA DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, riduce la sanzione inflitta al calciatore Muntari Sulley Ali ad 1 giornata effettiva di gara ed all'ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI €40.000,00 INFLITTA AL SIG. DOS SANTOS MOURINHO JOSE' MARIO SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SAMPDORIA DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 26 febbraio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete